



OSSERVATORIO NORMATIVO - II TRIMESTRE 2024

(a cura di Anna SCIACCA)

I) LEGGI, DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. In data 26 giugno 2024 è entrato in vigore il d.l. 84/2024, recante «**Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico**».

In particolare, il decreto-legge modifica il d. lgs. 117/2008, riguardante la normativa sulla **gestione dei rifiuti da attività estrattive**. L'obiettivo è adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni **Regolamento UE 2024/1252**, che istituisce un quadro atto a garantire un **approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche**, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.

Viene istituito, a tal fine, uno sistema *ad hoc*, rafforzando le relative catene di approvvigionamento e favorendo lo sviluppo di progetti strategici grazie a procedure di autorizzazione semplificate.

Nello specifico, le nuove norme agevolano la possibilità di estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario ("rifiuti estrattivi storici"). Per ottenere il titolo concessorio è necessario presentare un "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici".

È opportuno menzionare, tra le altre misure, l'istituzione di un punto unico di contatto per presentare i progetti di estrazione di materie prime strategiche – presso il Ministero dell'Ambiente - e di un analogo sportello per le autorizzazioni al riciclo e trasformazione – presso il Ministero delle Imprese -.

Infine, si specifica che il permesso di ricerca relativo alle materie prime in oggetto, *ex lege*, non ha effetti negativi sull'ambiente: pertanto, non è necessario presentare né la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA *ex art. 19 TUA* né la valutazione di incidenza (VINCA). Vanno però osservate specifiche condizioni.

2. In data 13 luglio 2024 è entrata in vigore l. 86/2024, recante «**Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**».

La legge definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

Per quello che rileva in questa sede, si ritiene sufficiente evidenziare che il summenzionato provvedimento, all'art. 3, stabilisce che ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, comma 3, Cost., per l'individuazione dei **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che**



devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi. I LEP saranno determinati anche in materia di tutela **dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**, nonché in tema di **valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali**.

3. Il 14 luglio 2024 è entrata in vigore la l. 12 luglio 2024, n. 101 che converte, con modificazioni, il d. l. 15 maggio 2024, n. 63 (“Decreto Agricoltura”), recante **«Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»**.

Tra le disposizioni d'interesse si evidenzia, in particolare, l'art. 5, che vieta **l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici**. La regola presenta però diverse eccezioni, tra le quali la possibilità di realizzare gli impianti nelle cave o miniere abbandonate, in cave già oggetto di ripristino ambientale e in quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché nelle discariche o lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati.

La disposizione in commento interviene anche sui contratti di concessione **del diritto di superficie sui terreni nelle aree interessate per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili**, stabilendo che la durata non può essere inferiore a sei anni e chiarendo la procedura per il rinnovo.

Si segnalano, inoltre, l'art. 11, che introduce **misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica**, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche e l'art. 12 che **istituisce il Dipartimento per le politiche del mare**.

Infine, il Capo V è dedicato alle **misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale**. Si conferma per le stesse una procedura più leggera per la prevenzione dei rischi di incidenti industriali rilevanti, modifiche apportate dal d. l. al d. lgs. 105/2015 (cd. “Seveso III”).

4. In data 2 agosto 2024 è entrato in vigore il d. lgs. 103/2024, che attua la l. 118/2022, fissando **le regole cardine che le amministrazioni preposte ai controlli, anche ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro, devono osservare per le ispezioni nelle aziende**.

Il decreto introduce numerose novità, tra cui assume ruolo preminente il c.d. **principio del “controllo collaborativo”**: l'attività ispettiva deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività, invece che limitarsi a sanzionare chi non è in regola. Per questo motivo viene stabilita l'impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell'eventuale fase sanzionatoria.

I controlli, tra l'altro, sono programmati tenendo conto del “fattore di rischio” delle imprese: viene introdotto un vero e proprio **sistema di identificazione del rischio**, cui consegue il rilascio di un bollino certificativo di basso rischio, con il diritto per l'impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno. Le aziende possono chiedere e ottenere da appositi Enti di certificazione un “Report di basso rischio”, certificato che dimostra l'attendibilità dell'azienda di



fronte all'Ente di controllo e che dipende anche dal possesso di **certificazioni riconducibili ai criteri ESG** (“*Environmental, social and governance*”).

Infine, viene introdotto, per alcune fattispecie meno gravi e di carattere formale, **un obbligo di previa diffida**, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all'interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall'operatore.

II) DECRETI MINISTERIALI

1. In data 6 giugno 2024 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 11 aprile 2024 del Ministero della Difesa, che ha definito le competenze del **personale ispettivo dei Carabinieri incaricato di fare rispettare le norme ambientali**, nonché dei controlli e ispezioni nelle imprese.

Il provvedimento attua l'art. 161-*bis* del d. lgs. 66/2010 (“Codice dell'ordinamento militare”) e definisce le attribuzioni del personale ispettivo dell'Arma dei Carabinieri incaricato della vigilanza di determinati settori per i quali ha ricevuto specifica formazione.

Tra i compiti assegnati rientrano: la vigilanza e repressione delle violazioni in danno dell'ecosistema forestale e delle norme a tutela dell'inquinamento atmosferico, idrico e acustico, la sorveglianza e accertamento degli illeciti in materia di tutela delle acque nonché di rifiuti, compresa la repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali. Gli ispettori dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 197, comma 4, TUA, potranno **effettuare controlli nelle aziende** nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni di “polizia ambientale”.

Si specifica che l'attività del personale dell'Arma incaricato deve svolgersi nel rispetto del **principio di rotazione delle persone** che visitano gli impianti o le aziende per garantire la massima imparzialità, e di quello della **astensione** in caso di effettivo o potenziale conflitto di interessi.

III) NORMATIVA UE

1. In data 15 luglio 2024, è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, che modifica sia la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle **emissioni industriali** (c.d. Direttiva IED) che la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa **alle discariche di rifiuti**. La direttiva è entrata in vigore l'8 agosto 2024 ed entro il 1° luglio 2026 gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Il provvedimento prevede norme riguardanti la **prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali**, fissando norme intese a evitare o ridurre progressivamente le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso. La nuova si applica anche alle emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame.

In particolare si stabilisce che, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente, il gestore è tenuto a **informare** l'autorità



competente e ad **adottare** immediatamente le misure volte a limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti; l'autorità competente deve a sua volta imporre al gestore **l'adozione di ogni misura complementare ritenuta necessaria** per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti. Se l'impatto dell'inquinamento si estende oltre il territorio di uno Stato membro, sono necessari lo **scambio tempestivo di informazioni** e uno **stretto coordinamento** tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.

Ai sensi della nuova direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché siano rispettate le condizioni di autorizzazione e, laddove la violazione di tali condizioni presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente, deve essere **sospeso l'esercizio dell'installazione**. L'autorità competente, inoltre, deve fissare i **valori limite di emissione più rigorosi ottenibili**, tenuto conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (c.d. BAT-AEL, "*associated emission levels*").

Infine, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito della violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva, è previsto il diritto per le persone interessate di chiedere e ottenere un **indennizzo**.

2. Con decisione 2024/1830/UE del Consiglio dell'Unione Europea, è **stato approvato a nome dell'Unione il "Trattato per la protezione dell'alto mare"**, volto alla **protezione delle acque che si trovano oltre le 200 miglia dalle coste** - compreso il fondale marino - e che non ricadono nelle giurisdizioni nazionali, rispetto alle quali non è prevista un'esclusiva da un punto di vista economico.

La questione è di particolare interesse, in quanto si tratta del primo Trattato internazionale che ha come obiettivo **la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marittima**, nonché prevenirne la perdita, combattere i cambiamenti climatici e tutelare l'ambiente e la salute umana nell'immediato e lungo termine. Tra i principi e gli approcci necessari al conseguimento dei suoi obiettivi, l'accordo richiama il principio "chi inquina paga". Si fa anche riferimento ad un approccio volto a sviluppare la resilienza degli ecosistemi, anche agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dell'acidificazione degli oceani, che mantenga e ripristini anche l'integrità degli ecosistemi, compresa la funzione del ciclo del carbonio a sostegno del ruolo di regolamentazione climatica degli oceani.

IV) PROPOSTE DI LEGGE E REPORT

1. Il 24 maggio il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, **ha approvato lo schema di disegno di "Legge di delegazione europea 2024"** che delega il Governo ad emanare i provvedimenti che consentiranno il **recepimento e l'attuazione degli ultimi atti emanati dall'Unione europea**.

Rispetto alla materia ambientale, il provvedimento consentirà il recepimento delle direttive (UE) 2024/825 contro il **greenwashing**, 2024/1203 sulla **tutela penale dell'ambiente**, 2024/1275



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 2/2024

sulla **prestazione energetica nell'edilizia**, 2023/1791 **sull'efficienza energetica** e 2023/2413 **sull'energia da fonti rinnovabili**.

Inoltre, il provvedimento consentirà l'adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti (UE) 2023/1542 su batterie e rifiuti di batterie, 2023/1115 su messa a disposizione sul mercato dell'Unione ed esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e 2022/1616 su materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

2. Il nuovo Rapporto Ecomafia 2024, realizzato da Legambiente e relativo ai dati raccolti nel 2023, **registra un numero di reati ambientali in crescita rispetto al 2022** (+15,6%), con una media di 97,2 reati al giorno, 4 ogni ora.

Nel 2023 in Italia aumenta anche il numero delle persone denunciate (34.481, +30,6%), così come quello degli arresti (319, +43% rispetto al 2022) e quello dei sequestri (7.152, +19%). Tra gli illeciti, nella Penisola continua a salire la pressione del **ciclo illegale del cemento** (13.008 reati, +6,5%), che si conferma sempre al primo posto tra i reati ambientali; ma a preoccupare è soprattutto l'impennata degli illeciti penali nel **ciclo dei rifiuti**, 9.309, + 66,1% che salgono al secondo posto. Al terzo posto con 6.581 reati la filiera degli **illeciti contro gli animali** (dal bracconaggio alla pesca illegale, dai traffici di specie protette a quelli di animali da affezione fino agli allevamenti); seguita dagli **incendi** dolosi, colposi e generici con 3.691 illeciti. Crescono anche i numeri dell'aggressione al patrimonio culturale (642 i furti alle opere d'arte, +58,9% rispetto al 2022) e degli illeciti nelle filiere agroalimentari (45.067 illeciti amministrativi, + 9,1% rispetto al 2022), a cominciare dal caporalato. Sono inoltre 378 i clan mafiosi censiti.

Continua l'applicazione della legge 68/2015 sugli ecoreati che nel 2023 ha superato la quota 600, anche se registra un lieve calo rispetto all'anno precedente quando era stata contestata 637 volte. Un calo dovuto al calo dei controlli, passati da 1.559 a 1.405. **Il delitto di inquinamento ambientale resta nel 2023 quello più contestato**, 111 volte, portando a ben 210 denunce e 21 arresti.